

**PROGETTO "TREK+" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG ITALIA - SVIZZERA 2014/2020**

APPALTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO TREK+ (ID 617918)

CIG [Z3D2F4C975](#) - CUP [G25C19000220007](#)

CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il **COMUNE DI VALTOURNENCHE** (CF 81002630077), nella persona del Responsabile dell'area tecnico-manutentiva dott.ssa **Cristina MACHET**, nata il xxxx a xxx e domiciliata presso il Municipio, Piazza della Chiesa n. 1 – 11028 Valtournenche, per ragioni di servizio (PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it);

E

La ditta **ETM SERVICES Srl** (CF e PI 01162920076), con sede legale in via Villaggio Rovarey 11/A – 11020 Quart, nella persona del legale rappresentante dott.ssa **Lorena USEL**, nata il xxxx a xxxx e domiciliata per ragioni di servizio in via xxxx n. xx a xxx (PEC: etmservices@legalmail.it);

RICHIAMATO

- la determinazione a contrarre n. 508 del 23/12/2020 del responsabile del servizio tecnico, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di coordinamento del progetto Interreg Italia-Svizzera 2014/20 "Trek+" mediante procedura telematica (RDO n. 004816/2020) ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 sulla piattaforma MeVA (Mercato elettronico Valle d'Aosta) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- l'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, ns. prot. 12841 del 23/11/2020, a firma del responsabile del servizio tecnico, finalizzato alla selezione di una rosa di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di cui sopra;
- la determinazione n. 7 del 18/01/2021 del responsabile del servizio tecnico, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si nominava la commissione giudicatrice;
- la determinazione n. del / /2021 del responsabile del servizio tecnico, esecutiva ai sensi di legge, di aggiudicazione della procedura telematica ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 di affidamento del servizio di coordinamento del progetto "TREK+" alla ditta ETM SERVICES SRL.

VISTO l'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di coordinamento tecnico e supporto amministrativo e contabile necessari per l'attuazione del Progetto Trek+ secondo le specifiche di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

1. L'attività di coordinamento dovrà essere effettuata presso le sedi che di volta in volta verranno individuate, anche all'estero.
2. La durata del servizio è fissata dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è tale da consentire la rendicontazione e la chiusura del progetto Trek+. La data di rendicontazione finale del progetto è fissata ad oggi al 31/03/2023.
3. Eventuali proroghe di progetto potranno definire nuove date di termine dei servizi richiesti.

ART. 3 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente contratto, nel bando di gara costituente capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e qui allegata.
2. Il servizio coordinamento e la gestione del progetto comprendono le seguenti attività:
 - a) **Supporto al funzionamento del Comitato di Pilotaggio:** si è costituito un comitato di pilotaggio tecnico-politico dove interverranno i rappresentanti dei partner coinvolti allo scopo di specificare e definire nel dettaglio le azioni previste dal progetto. Il coordinatore dovrà svolgere attività di segretariato del comitato e sovrintendere al suo funzionamento partecipando ed eventualmente documentando riunioni, incontri, call conference ecc., nonché svolgendo attività di collegamento con le strutture amministrative dei diversi partner coinvolti e con la Regione. L'attività di coordinamento dovrà essere effettuata presso le sedi che di volta in volta verranno individuate, anche all'estero. È richiesta la conoscenza delle lingue francese e inglese per il corretto mantenimento dei rapporti con i partner svizzeri (Comune di Zermatt – autorità cantonali – Zermatt Tourismus).
 - b) **Redazione rapporti di avanzamento fisico e rapporto finale:** il coordinatore dovrà occuparsi della gestione amministrativo-contabile del progetto in supporto ai competenti uffici comunali. In particolare dovrà assolvere la funzione di assistenza al comune capofila nell'attività di coordinamento e di verifica dell'attività amministrativa dei vari partner coinvolti, dovrà occuparsi della redazione dei rapporti di avanzamento fisico del progetto in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento designato dal comune capofila e con i responsabili dei partner, dovrà sovrintendere al rispetto del cronoprogramma operativo del progetto Trek+ da parte dei diversi partner coinvolti e predisporre eventuali richieste di proroga dei termini progettuali e di variazione di spesa tra i diversi WP, dovrà occuparsi della redazione del rapporto finale, dovrà prestare la propria assistenza, anche una volta terminato il progetto, nell'attività di rendicontazione delle attività svolte ed eventualmente nella redazione di controdeduzioni e memorie difensive in caso di eventuali contestazioni amministrative e contabili e infine dovrà prestare la propria assistenza nella gestione delle procedure informatiche del sistema SIAGE;
 - c) **Gestione contabile:** il coordinatore dovrà prestare la propria assistenza nella rendicontazione contabile del progetto sul programma SIAGE, rendicontazione che sarà effettuata materialmente dal comune capofila con risorse proprie. In caso di necessità, e a semplice richiesta, il coordinatore dovrà essere in grado di prestare la propria opera per il caricamento dei documenti contabili sul programma.

PFINANZIAMENTI EUROPEI/INTERREG ITA-SVI 2014-2020/TREK+ - TOURISME OUTDOOR/07.TREK+_AFFIDAMENTO SERVIZI/TREK+_COORDINAMENTO PROGETTO/ORDO MEVA/CONTRATTO/CONTRATTO_COORDINAMENTO_2021-all_det.doc



ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

1. Il prezzo del servizio è fissato in € **5.800,00** al netto di IVA 22% ed eventuali ritenute di legge a seguito di ribasso del 42,00% sull'importo a base d'asta di € 10.000,00.
2. Si intende il prezzo di cui *infra* remunerativo di tutte le attività di cui all'articolo 3.
3. Nel prezzo offerto sono ricomprese tutte le spese di gestione a carico della Ditta Aggiudicataria, ivi incluse le spese legate a trasferte, nessuna esclusa.
4. Le voci di spesa non contemplate nell'offerta proposta non potranno in alcun modo essere sostenute e successivamente liquidate.

ART. 5 - OBBLIGHI E COMPITI DELL'APPALTATORE

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta Aggiudicataria con proprio personale dipendente o convenzionato, con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine.
2. La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare un livello operativo in linea con gli obiettivi prefissati nel progetto offerto in sede di gara al fine di garantire la piena realizzazione delle attività progettuali proposte secondo le seguenti specifiche:
 - a. dovrà attivare e concludere i servizi nei termini previsti e secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara. I servizi dovranno essere assicurati con la massima puntualità e regolarità. In ogni caso il Comune di Valtournenche si deve intendere sollevato da ogni responsabilità verso i terzi;
 - b. dovrà avvalersi di personale con adeguata esperienza e capacità professionale e in numero adeguato ai servizi da rendere,
 - c. I soggetti adibiti ai servizi sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
 - d. è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato ed è tenuta a sostituire, a semplice richiesta - che nei casi urgenti può essere comunicata anche verbalmente - gli operatori ritenuti inadeguati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale al compito specifico per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei compiti assegnati;
 - e. dovrà garantire stabilità e continuità di prestazione per le figure addette al servizio, e per tutto il periodo contrattuale evitando fenomeni di turnover, in aderenza al servizio richiesto.
 - f. dovrà dotare tutto il personale di apposito tesserino di riconoscimento e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), se previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, necessari all'espletamento delle prestazioni e di ogni materiale di cui gli Operatori indicheranno la necessità;
 - g. è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che derivi dall'operato dei propri dipendenti o soci, esonerando per ciò stesso l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - h. dovrà osservare, oltre che le norme del capitolato, le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci.;
 - i. dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto.
 - j. nella predisposizione del materiale dovrà utilizzare i loghi forniti dal Comune e indicati nelle linee guida dei progetti Interreg.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E CAUZIONE DEFINITIVA

FINANZIAMENTI EUROPEI/INTERREG ITA-SVI 2014-2020/TREK+ - TOURISME OUTDOOR/07.TREK+ - AFFIDAMENTO SERVIZI/TREK+ - COORDINAMENTO PROGETTO/ORDO MEVA/CONTRATTO/CONTRATTO_COORDINAMENTO_2021 - all. det.doc



Piazza della Chiesa, 1 – CAP 11028 – ☎ 0166.946811
Partita Iva: 00415160076 – Cod. Fiscale: 81002630077

E-mail: info@comune.valtournenche.ao.it Pec: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

1. Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
2. È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere il Comune di Valtournenche sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
3. Il Comune di Valtournenche non assume alcuna responsabilità nel caso che il Prestatore del servizio fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il Prestatore del servizio assumerà l'obbligo di tenere indenne il Comune di Valtournenche da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
4. Il contraente non è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in ragione della natura e del limitato valore economico del servizio nonché della comprovata solidità e affidabilità del contraente già valutata in passato per attività similari.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento in favore dell'aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge in materia di fatturazione elettronica e split payment a 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.
2. Il Codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**.
3. Il responsabile del procedimento si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste all'art. 11.
4. L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. A tal proposito il contraente ha già comunicato alla stazione appaltante, in sede di gara, gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
 - il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta
 - l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
 - l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
6. Il vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

PIANZIAMENTI EUROPEI/INTERREG ITA-SVI 2014-2020/TREK+ - TOURISME OUTDOOR/TREK+ - AFFIDAMENTO SERVIZI/TREK+ - COORDINAMENTO PROGETTORIO MEVA/CONTRATTO/CONTRATTO - COORDINAMENTO_2021 - all. det.doc



Piazza della Chiesa, 1 – CAP 11028 – ☎ 0166.946811
Partita Iva: 00415160076 – Cod. Fiscale: 81002630077

E-mail: info@comune.valtournenche.ao.it Pec: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

1. Non sarà ammessa la revisione in aumento del prezzo contrattuale, salvo che per preventivo espresso accordo tra le parti a fronte dell'insorgere di ulteriori nuove necessità, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

1. Qualunque spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sarà a carico dell'aggiudicatario, la quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO. CESSIONE DI CREDITO

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni del "Codice dei contratti" (cfr art. 106, comma 1, lett. d del D.lgs. 50/2016).
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
3. In ragione delle specifiche competenze scientifiche e tecniche ed ai requisiti individuali richiesti ai partecipanti al bando, è fatto divieto di subappalto per tutte le attività oggetto del presente bando.
4. I soggetti aggiudicatari possono avvalersi di altre professionalità, ritenute utili allo svolgimento di specifiche parti del servizio senza che questo comporti la diminuzione della loro responsabilità scientifica ed amministrativa verso il Comune di Valtournenche.
5. La cessione del credito, totale o parziale, è autorizzata a condizione che sia aderente alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e alla Legge 21/02/1991, n. 52.

ART. 11 - PENALITÀ

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni previste dal presente bando e dal cronoprogramma del progetto Trek+ sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo coerente con le disposizioni di cui all'art. 113bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
3. L'applicazione della penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notifica della contestazione.
4. In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.
5. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale é assunto il provvedimento.
6. É fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. Qualora per ragioni imputabili a ritardo o negligenza del professionista non fossero rispettati i tempi e le scadenze perentorie previsti per la presentazione e gestione amministrativa del progetto, l'Amministrazione avvierà nei confronti del professionista inadempiente la procedura finalizzata al risarcimento del danno subito.
8. L'applicazione delle penalità di cui sopra é indipendente dai diritti spettanti al comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

FINANZIAMENTI EUROPEI/INTERREG ITA-SVI 2014-2020/TREK+ - TOURISME OUTDOOR/TREK+ - AFFIDAMENTO SERVIZI/TREK+ - COORDINAMENTO PROGETTO/ORDO MEVA/CONTRATTO/CONTRATTO_COORDINAMENTO_2021 -all. det.doc



Piazza della Chiesa, 1 – CAP 11028 – ☎ 0166.946811
Partita Iva: 00415160076 – Cod. Fiscale: 81002630077

E-mail: info@comune.valtournenche.ao.it Pec: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

9. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ove si verificasse grave pregiudizio per il mancato svolgimento delle attività e/o a causa di reiterati ritardi che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 ovvero in ragione di quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. 13 - RECESSO

1. Il Comune può recedere in qualsiasi momento dal contratto previo il pagamento delle prestazioni già eseguite, ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

ART. 14 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo, di verifica e di indirizzo in merito:
 1. all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
 2. al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta;
2. Le verifiche e i controlli sono condotti per mano del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato nella persona della dott.ssa Cristina Machet.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, ed a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
4. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

1. Per tutti gli effetti di legge e di contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del Municipio di Valtournenche;
2. Le eventuali controversie che non trovino diversa risoluzione saranno risolte presso il competente Foro di Aosta.
3. Tutte le comminatorie ed i termini previsti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
4. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 50/2016 e dalle vigenti normative in materia, in quanto applicabili.

2. La ditta aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia regionale, o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Assuntore deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione, ovvero la cui divulgazione non sia stata precedentemente autorizzata dalla stessa Amministrazione.
2. L'Assuntore, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto o del servizio tutte le informazioni, compresi i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto.
3. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
4. Il prestatore di servizio/fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
5. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
6. Al termine del contratto, l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare tutti i materiali e tutte le basi dati.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto in forma di scrittura privata non autenticata sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso, ai sensi dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 19 - FIRMA ELETTRONICA

1. Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica (cfr. art. 20 del D.lgs. 82/2005), mediante sottoscrizione con firma digitale (cfr art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005) da entrambe le parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.
2. La decorrenza contrattuale si ha dalla data dell'ultima sottoscrizione rilevabile dalla marca temporale della firma digitale.

COMUNE DI VALTOURNENCHE
(*CRISTINA MACHET*)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005*

IL CONTRAENTE
(*LORENA USEL*)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005*

Allegati:

- offerta tecnica presentata in sede di gara